



Comune di Cornaredo
Provincia di Milano

Area tecnica di Programmazione

VARIANTE n° 3 AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI



Il Sindaco
Yuri Santagostino

Il Funzionario
AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
Arch. Riccardo GAVARDI

1 - PREMESSA	4
1.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	4
2.1 - DEFINIZIONI	5
2.2 - DURATA.....	6
2.3 - DESTINAZIONE D'USO.....	6
3 - CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'	7
3.1 - DEFINIZIONI	7
<i>STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI.....</i>	7
<i>STRADE URBANE DI SCORRIMENTO.....</i>	7
<i>STRADE URBANE DI QUARTIERE</i>	7
3.2 - DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO	8
4 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE.....	8
5 - DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	9
5.1 - NORMATIVA GENERALE DI ZONA.....	9
5.2 - NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI.....	9
6 - CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI	11
6.1 - RISPETTO DELLA NORMATIVA	11
6.2 - RISPETTO DELLA SICUREZZA.....	11
6.3 - RISPETTO DELLA FUNZIONALITA'	11
6.4 - RISPETTO DEL DECORO.....	11
7 - NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE	11
7.1 - FORMA E COLORE.....	12
7.2 - MATERIALI	12
7.3 - STRUTTURA.....	12
7.4 - DISTANZE.....	12
7.5 - ILLUMINAZIONE.....	13
7.6 - UBICAZIONE.....	13
7.7 - POSIZIONAMENTO	13
7.8 - LIMITAZIONI E DIVIETI.....	13
8 - CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' ESTERNA.....	14
9 - AUTORIZZAZIONI	14
9.1 - AUTORITA' COMPETENTE	15
9.2 - DOCUMENTAZIONE.....	15
9.3 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	16
9.4 - DURATA.....	16
9.5 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	16
9.6 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE	17
9.7 - VIGILANZA	17
9.8 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI.....	18
9.9 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	18
10 - NORME TRANSITORIE	18
ALLEGATI	19
ALLEGATO A - ELENCO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI.....	19
ALLEGATO B - ELENCO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO.....	19
ALLEGATO C - PLANIMETRIA INDIVIDUANTE L'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	19
ALLEGATO D - PLANIMETRIA DELLA ZONIZZAZIONE	19

1 - PREMESSA

La revisione e la riorganizzazione della pubblicità esterna, così come classificata successivamente, tende al riordino dell'esistente sia sotto il profilo dell'efficacia dei messaggi che in merito alla razionalizzazione dell'esistente.

La pubblicità esterna sarà effettuata nel territorio del Comune di Cornaredo in conformità al presente "Piano generale degli impianti pubblicitari", successivamente denominato "Piano", adottato in attuazione a quanto stabilito dagli art. 3, 18 e 36 c.8. del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e dal "Testo Unico delle Entrate Comunali" (dall'art. 154 all'art. 159).

Nel presente Piano si prevede la disciplina dell'installazione pubblicitaria sull'intero territorio comunale e si determinano gli ambiti dello stesso nei quali sono localizzabili i mezzi di pubblicità esterna, come definiti dal D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495. con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

Il Piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti, disciplinano i termini e le modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

In questo contesto si inseriscono quindi le norme, del presente Piano, volte a regolamentare e normalizzare le installazioni pubblicitarie recependo la normativa esistente e le direttive dell'Amministrazione Comunale.

1.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente Piano trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale, commerciale e privata, così come classificata secondo il D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 con esclusione della pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e comunque in forma ambulante. Sono altresì escluse le insegne di esercizio ed i segni orizzontali reclamistici, così come definiti dall'art. 47 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

La segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale ed alberghiera, installata ai sensi dell'Art. 134 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610 non è da considerare mezzo pubblicitario (vedi Risoluzione Min. Fin. n. 48/E/IV/7/609 del 1 Aprile 1996, naturalmente ove conforme alle caratteristiche richiamate nella suddetta risoluzione) ma segnaletica stradale verticale art. 39 del D. LGS. 285/92.

L'utilizzo di tale segnaletica è consentito esclusivamente all'interno delle aree omogenee dal punto di vista della destinazione economica degli insediamenti che vi insistono così come successivamente definite.

2 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

2.1 - DEFINIZIONI

Al fine di definire le modalità di installazione degli impianti pubblicitari, essi sono inizialmente classificati come dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. La citata classificazione suddivide le tipologie di impianti pubblicitari nelle seguenti categorie:

Art. 47 Comma 1 - INSEGNA DI ESERCIZIO

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 2 - PREINSEGNA

Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 47 Comma 4 - CARTELLO

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 5 - STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

Art. 47 Comma 6 - SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 47 Comma 7 - IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne para pedonali, cestini, panchine, orologi, termometri, quadri turistici, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Art. 47 Comma 8 - IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta

2.2 - DURATA

I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per affissione pubblica ed impianti per le affissioni dirette, sono ulteriormente classificati in funzione della durata del periodo di esposizione, nelle seguenti due categorie:

MEZZI DI PUBBLICITÀ TEMPORANEA:

appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. L'esposizione dei messaggi su questi mezzi, che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa. Fanno eccezione i mezzi destinati alle affissioni dirette per i quali sarà consentito il cambio del messaggio, con una cadenza minima di 15 giorni, indipendentemente dall'evento o dalla manifestazione che pubblicizzano fermo restando che gli stessi dovranno corrispondere l'imposta comunale sulla pubblicità per l'intero anno di riferimento, indipendentemente dal periodo di esposizione del messaggio, (sempre ché durante l'anno venga esposto almeno un messaggio).

MEZZI DI PUBBLICITÀ PERMANENTE:

rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari quali: cartelli, tabelle murali, impianti associati a prestazioni di pubblico interesse, ecc.. E' definito quindi permanente il mezzo che, indipendentemente dal supporto impiegato, abbia durata in opera superiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione richiesta. Le autorizzazioni di mezzi permanenti sono sempre rilasciate in forma precaria e quindi revocabili in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale per sopravvenute necessità. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, gli organi comunali competenti potranno stabilire la durata ammessa per ogni singola installazione che, avrà durata di anni 3, rinnovabili.

2.3 - DESTINAZIONE D'USO

In aggiunta alla tipologia e durata, un'ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso, che nel Piano risultano essere:

ISTITUZIONALI:

appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altro (associazioni, circoli, ecc.. regolamentati da statuto) e comunque, senza fine di lucro o privi di rilevanza economica

COMMERCIALI:

sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero intesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività, un prodotto o un servizio.

3 - CLASSIFICAZIONE DELLA VIABILITA'

3.1 - DEFINIZIONI

L'art. 2 comma 2 del Codice della Strada classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

AUTOSTRADE

Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.

STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate. (Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, in vigore dal 1 settembre 1993).

STRADE URBANE DI QUARTIERE

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

STRADE LOCALI

Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

3.2 - DELIMITAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Il Centro abitato di Cornaredo comprende gran parte dell'edificato. La delimitazione del centro abitato, come da deliberazione della G.C. n° 61 del 22/04/2009, comprende tutte le strade esistenti nel territorio comunale con esclusione delle seguenti strade

- via Brughiera (dal n. civico 47 fino al termine)
- via Isonzo (dall'inizio fino all'incrocio con via Piave)
- via Asilo (dall'incrocio con via Omero fino al termine)
- via C.na Monza (dal n. civico 23 fino al termine)
- via S. Gottardo
- via Spluga
- via Napoli
- via Arluno
- via Merano
- via Brennero
- via Manzoni (dopo il C.S.N.O. fino al termine [SP 172])
- via Tolomeo
- via Parks Rosa
- via Vico Gian Battista (tratto dalla S.P. 172 fino al civico n° 48)
- via Monzoro (dall'incrocio con via Merendi fino al termine)
- via Milano (dall'inizio fino all'incrocio con S.P. 172)

4 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE

Il territorio comunale viene suddiviso in quattro zone omogenee ai fini della disciplina per l'installazione dei mezzi pubblicitari così come di seguito descritto:

ZONA 1 - ZONA DI SALVAGUARDIA

Sono le zone di particolare interesse ambientale e/o architettonico del territorio. In essa sono considerate le zone di Centro Storico di Cornaredo, San Pietro all'Olmo e Cascina Croce e le aree incluse in Parco Agricolo Sud Milano.

ZONA 2 - ZONA DI ATTENZIONE ATTENUATA

Sono le zone con destinazione prevalente residenziali e/o per attrezzature di pubblico interesse (istruzione, culto, cimiteri, impianti sportivi, ecc.).

ZONA 3 - ZONE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI

Sono le zone contraddistinte da insediamenti produttivi consolidati e le zone destinate a complessi insediativi per il terziario (commercio, servizi, alberghi).

ZONA 4 - RESTANTE ZONA DEL TERRITORIO COMUNALE

Sono le rimanenti aree del territorio non classificate in una delle succitate casistiche.

L'allegato D al presente piano (Planimetria della Zonizzazione) evidenzia in dettaglio la suddetta classificazione.

5 - DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

5.1 - NORMATIVA GENERALE DI ZONA

In questo capitolo vengono individuati quali mezzi ed impianti pubblicitari possono essere collocati in ciascuna zona territoriale omogenea, come precedentemente identificata.

Su tutto il territorio comunale, è vietata l'installazione di transenne para pedonali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

Ai fini della segnaletica direzionale privata è consigliato, su tutto il territorio comunale, l'utilizzo delle indicazioni come dall'art. 134 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, in sostituzione all'utilizzo di preinsegne. Questa scelta evita la proliferazione di segnaletica con colori e tipologie varie, situazione che andrebbe a discapito della circolazione stradale. In ogni caso la segnaletica privata non deve creare confusione con la segnaletica stradale pubblica. Se le strutture sono installate su marciapiede, devono essere rispettate le distanze utili previste dai regolamenti per il passaggio di disabili ed in ogni caso non compromettere la funzionalità del marciapiede, soprattutto da parte dei disabili.

5.2 - NORMATIVA SPECIFICA E DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari esposti su tutto il territorio comunale devono essere assolutamente rispettati i principi di rispetto del pubblico pudore e della decenza, L'Amministrazione Comunale si riserva di consultare l'Autorità sulla Pubblicità per tutte quelle situazioni che presentano motivazioni di oltraggio ai principi di cui sopra ed esposti sull'intero territorio comunale.

ZONA 1 - ZONA DI SALVAGUARDIA

All'interno di questa area non è ammessa l'installazione dei mezzi pubblicitari considerati nel presente Piano in assenza delle autorizzazioni preventive dei soggetti deputati alla tutela dei vincoli specifici. Nel caso in cui il vincolo sia limitato ad un singolo edificio, dalla documentazione fotografica da produrre in fase di autorizzazione di un impianto situato nei pressi dell'edificio stesso, si dovrà evincere chiaramente la visuale nei confronti dell'edificio vincolato.

E' comunque vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario ad esclusione dei seguenti impianti pubblicitari di servizio:

quadri turistici, pensiline e orologi.

I suddetti impianti dovranno essere realizzati esclusivamente con le caratteristiche tipologiche, di materiali e colori previsti nell'Abaco (allegato E al presente piano).

Esclusivamente all'interno del perimetro del Parco Agricolo Sud Milano è ammessa, previo rilascio di preventiva Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.lgs n° 42/2004 e previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale al fine di uniformarne la tipologia, l'installazione di segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale ed alberghiera, installata ai sensi dell'art. 134 del DPR 16/12/1992 n° 495 con le modifiche introdotte dal DPR 16/09/1996 n° 610 con le

seguenti limitazioni:

- è consentita l'installazione al massimo di 2 frecce per attività mono o bifacciali sull'intera zona 1 entro un raggio di 1000 metri dall'ingresso dell'attività indicata.

ZONA 2 - ZONA DI ATTENZIONE ATTENUATA

In questa zona è ammessa l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

- i mezzi per la pubblicità temporanea istituzionale;
- i mezzi per la pubblicità temporanea commerciale. Per gli striscioni l'installazione è consentita unicamente nella posizione n. 51 indicata nella planimetria individuante gli impianti esistenti e in progetto (allegato C). Per locandine, standardi e gonfaloni l'installazione non è soggetta alle prescrizioni di posizionamento dell'allegato C;
- i mezzi per la pubblicità permanente istituzionale di superficie uguale o inferiore a mq 3.

Sono inoltre ammessi i seguenti impianti pubblicitari di servizio nel rispetto le posizioni indicate nella planimetria individuante gli impianti esistenti e in progetto (allegato C): quadri informativi, orologi e pensiline. Per motivate esigenze di interesse pubblico è consentita l'installazione di ulteriori impianti pubblicitari di servizio (quadri informativi, orologi, pensiline di attesa bus, transenne para-pedonali) in deroga all'individuazione planimetrica di cui all'allegato C, previa deliberazione di Giunta Comunale.

E' ammessa inoltre, previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale al fine di uniformarne la tipologia, l'installazione di segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale ed alberghiera, installata ai sensi dell'Art. 134 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610 con le seguenti limitazioni:

- e consentita l'installazione al massimo di tre frecce mono o bifacciali sull'intera zona 2 entro un raggio di 1000 metri dall'ingresso dell'attività indicata.

E' vietata l'installazione dei seguenti impianti pubblicitari di servizio:

cestini, panchine, paline fermata bus, porta-biciclette.

E' vietata l'installazione di qualsiasi altro tipo di mezzo pubblicitario o propaganda quali ad esempio preinsegne, cartelli segni orizzontali reclamistici, rotor, ecc..

Qualsiasi mezzo o impianto pubblicitario dovrà essere realizzato ed installato in modo da armonizzarsi per forma e colore, con l'ambiente circostante nel rispetto delle caratteristiche allegate al presente Piano. L'impianto ed il messaggio contenuto dovrà inoltre maggiormente rispettare la morale delle persone frequentanti i luoghi compresi in questa zona, specialmente per chiese, scuole e cimiteri. Anche per questa zona quindi è concessa una maggiore discrezionalità all'Amministrazione Comunale ed agli uffici competenti nell'esprimere eventuali motivati dinieghi o prescrizioni al rilascio di autorizzazioni.

ZONA 3 - ZONE INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI

In questa zona è ammessa l'installazione dei soli impianti pubblicitari previsti per la Zona 2. E' ammessa inoltre, previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale al fine di uniformarne la tipologia, l'installazione di segnaletica direzionale di tipo industriale, commerciale, artigianale ed alberghiera, installata ai sensi dell'Art. 134 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610.

ZONA 4 - RESTANTE ZONA DEL TERRITORIO COMUNALE

In questa zona è ammessa l'installazione dei soli impianti pubblicitari previsti per la

Zona 2.

6 - CRITERI GENERALI PER LE NUOVE INSTALLAZIONI

I criteri guida principali per le nuove installazioni sono:
Rispetto della normativa, della sicurezza, della funzionalità e del decoro

6.1 - RISPETTO DELLA NORMATIVA

Il ripristino e le nuove installazioni dovranno recepire integralmente la normativa prevista e citata precedentemente, oltre ai criteri ed alle deroghe stabilite nel presente Piano.

6.2 - RISPETTO DELLA SICUREZZA

E' necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltreché ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione dovranno conformarsi.

6.3 - RISPETTO DELLA FUNZIONALITA'

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

6.4 - RISPETTO DEL DECORO

Le norme indicate nel Piano dovranno garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama. A questo scopo dovrà essere posta particolare cura da parte degli Uffici preposti, affinché gli impianti da installare siano tutti omogenei ed uniformi dal punto di vista formale e cromatico, evitando il posizionamento di impianti di formati diversi negli stessi luoghi. .

7 - NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, indipendentemente da altre normative, dovrà sempre rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati:

7.1 - FORMA E COLORE

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma rettangolare, ed in ogni caso non possono avere sagoma circolare o triangolare. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità. Le tipologie di strutture impiegate dovranno essere il più possibile conformi a quelle previste nelle caratteristiche tecniche allegate e verniciate in colore da concordare con il Servizio Urbanistica.

7.2 - MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

7.3 - STRUTTURA

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi, con specifico riferimento al D.M. 12/02/1982. Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell'impianto.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

7.4 - DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia. Le distanze relative a monumenti ed opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizione autorizzativa da parte dell'ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte della Soprintendenza.

7.5 - ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per mq, o che comunque provochi abbagliamento.

L'utilizzo della croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative.

L'impianto elettrico di ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto - termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

7.6 - UBICAZIONE

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime e delle prescrizioni indicate all'art. 51 del D.P.R. 495/92 Regolamento di attuazione dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e nel rispetto della pianimetria individuante gli impianti esistenti e in progetto (allegato C) nella quale sono state indicate le posizioni prescrittive per il posizionamento ed il mantenimento degli impianti pubblicitari sul territorio comunale.

7.7 - POSIZIONAMENTO

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari, dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di 75 metri, non dovranno cioè essere collocati in un punto che interrompa la percezione visiva del semaforo e dei segnali dello stesso alla distanza sopra indicata. Gli impianti non potranno essere posti diagonalmente rispetto alla strada (cioè né paralleli né perpendicolari). Nel caso in cui per motivi tecnici il posizionamento diagonale sia inevitabile, gli impianti dovranno rispettare prescrizioni intermedie.

I mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20 dal Piano stradale o dal marciapiede; nel caso in cui prospettino sulla carreggiata, dovranno essere posti ad un'altezza minima dal suolo di mt. 5,10. E' comunque vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza di intersezioni, cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.

7.8 - LIMITAZIONI E DIVIETI

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri

mezzi pubblicitari se non con il previo consenso previsto dalla normativa vigente in materia. Sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di scuole e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale, dimensione e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Nelle località di cui sopra e sul percorso d'immediato accesso agli edifici può essere invece autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento di attuazione del Codice della Strada DPR 495/92 così come modificato dal DPR 16 settembre 1996, n. 610.

E' vietato utilizzare alberi, pali adibiti ad altri usi o strutture provvisorie per l'apposizione di striscioni, standardi, gonfaloni e bandiere.

8 - CARATTERISTICHE ESTETICO-COSTRUTTIVE DEGLI IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' ESTERNA

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

Le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare o simile e dovranno essere realizzate esclusivamente in metallo (preferibilmente alluminio con inserto interno in ferro), verniciati con polveri di poliestere o ossidazione elettrolitica. Le eventuali parti in ferro visibili dovranno essere verniciate previo trattamento di zincatura. I cartelli utilizzati tramite l'affissione di manifesti dovranno essere dotati di una cornice in alluminio e di una superficie, per l'affissione del manifesto, in lamiera zincata. I cartelli costituiti da una bacheca con anta apribile, siano essi luminosi o no, dovranno essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo mm 6 o, in alternativa, con policarbonato antisfondamento di spessore minimo mm 3.

Tutti gli impianti pubblicitari potranno essere dotati alla sommità di una cimasa idonea a segnalare la tipologia dell'impianto e recante il nome del comune. Nel caso di impianti privati potrà essere inserito il marchio o logotipo della società titolare dell'autorizzazione o concessionaria.

Le caratteristiche tecniche degli impianti sono visibili nell'allegato E del presente Piano e risultano essere vincolanti per le tipologie rappresentate, altre tipologie non rappresentate nelle schede allegate dovranno comunque uniformarsi alle stesse per estetica complessiva, materiali di costruzione, colorazioni delle verniciature e foggia.

9 - AUTORIZZAZIONI

L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari è soggetta al rilascio della necessaria autorizzazione. Fermo restando quanto previsto dal presente Piano, l'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato comporta l'autorizzazione preventiva dello stesso nulla osta da parte del proprietario del suolo o del bene su cui

sarà collocato il mezzo.

L'installazione dei mezzi pubblicitari e/o di segnaletica verticale privata è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente Piano, indipendentemente dal fatto che si richieda di collocarli all'interno o all'esterno della perimetrazione del centro abitato e/o su strade di proprietà o competenza (ai sensi del Codice della Strada) di altri Enti; nel caso la collocazione venga richiesta su strade di proprietà di altri Enti, in allegato all'istanza di autorizzazione dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente ai sensi del D.P.R. 495/92; la presenza della sola autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 495/92 rilasciata da Enti diversi dal Comune di Cornaredo non abilita di per se all'installazione dell'impianto, permanendo la condizione di assenza del titolo di abilitazione principale ovvero l'autorizzazione ai sensi del presente Piano, essendo la stessa essenziale per il rispetto delle norme del presente Piano su tutto il territorio comunale.

9.1 - AUTORITA' COMPETENTE

ZONE ESTERNE AL CENTRO ABITATO

Il Servizio Urbanistica, verificato che l'istanza pervenuta per l'autorizzazione alla posa di mezzi pubblicitari e segnaletici sia conforme alle norme contenute nel presente Piano provvede a rilasciare l'autorizzazione in capo al soggetto richiedente.

L'istruttoria amministrativa prevederà l'esame, delle norme del presente Piano, richiedendo altresì, nel caso di strade comunali, alla Polizia Locale, specifico parere ai sensi del Codice della Strada. Nel caso di strade di competenza di Enti diversi dal Comune, il soggetto interessato all'esecuzione delle opere dovrà richiedere l'autorizzazione preventiva, per quanto rilevante ai fini dell'applicazione delle norme del Codice della Strada D.Lgs. 285/92 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 per il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o aree ai sotto indicati Enti:

- per le autostrade in concessione alla società concessionaria
- per le strade regionali, provinciali, e di proprietà di altri Enti, alle rispettive amministrazioni per le strade militari al comando territoriale competente
- per le aree di proprietà delle ferrovie o di soggetti privati ai rispettivi soggetti

ZONE COMPRESSE ENTRO IL CENTRO ABITATO

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Comune, previo nulla-osta tecnico da parte di altri enti proprietari di strade (Autostrada MI-TO, Provincia, ecc.). quando la proprietà di queste non sia comunale.

9.2 - DOCUMENTAZIONE

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda al Servizio Urbanistica allegando:

- un progetto in duplice copia in scala adeguata delle viste dell'impianto con l'indicazione di materiali e misure e di una planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente. Per le posizioni su edifici, le fotografie devono essere tali da consentire una completa visione di

- basamento e facciata, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;
- un'autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - una relazione tecnica che attesti la conformità dell'installazione da effettuare alle norme del presente Piano;
 - nel caso di impianti che utilizzino circuiti elettrici, il progetto va completato con l'autodichiarazione della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia;
 - il nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e ci si trovi all'interno del centro abitato e, o in ogni caso una dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati;
 - l'autorizzazione rilasciata da Enti diversi come sopra specificato, quando l'intervento ricade al di fuori del centro abitato su strade di proprietà di Enti diversi dal Comune.
- Copia del bozzetto grafico. Se l'autorizzazione viene richiesta per più mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è da allegare una sola copia dello stesso
- Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione.

9.3 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'ufficio ricevente la domanda entro i 60 giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di mancata installazione nel termine di mesi sei dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario esposto, deve farne comunicazione scritta al servizio Urbanistica, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La variazione si intende accolta qualora l'ufficio non comunichi eventuali incompatibilità del bozzetto proposto con le norme del presente piano entro i 30 giorni successivi all'inoltro della comunicazione.

9.4 - DURATA

Salva diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile dietro presentazione di formale richiesta.

9.5 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente Piano;
- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente

tutti gli interventi necessari alloro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti. Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
- stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato.

E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le. ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

Le disposizioni citate si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte del Comune.

9.6 - TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante e numero di autorizzazione
- soggetto titolare
- scadenza dell'autorizzazione

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

9.7 - VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale è tenuta a vigilare, per mezzo del proprio personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. La stessa è obbligata a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Amministrazione Comunale, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione d'ufficio dell'impianto in causa.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da

funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Tutti i mezzi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di quarantotto ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

9.8 - RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

Gli impianti installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione di cui al precedente articolo 9 sono abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o non conformi alle disposizioni del presente Piano.

Per gli impianti che vengano rilevati come abusivi, così come sopra definiti viene redatto apposito verbale di contestazione da parte della Polizia Locale che dovrà essere notificato al soggetto individuato come proprietario del mezzo oppure ove questo non venisse individuato al soggetto fruitore del messaggio. Nello stesso verbale il Comune dispone altresì la rimozione, a carico del trasgressore, degli impianti abusivi entro il termine massimo non prorogabile di 10 giorni dalla data di notifica del verbale. In caso di inottemperanza da parte del trasgressore la rimozione sarà effettuata a cura del Comune e il mezzo rimosso sarà sequestrato a cura dello stesso e a garanzia dei costi di rimozione e del pagamento delle relative sanzioni così come disposto dall'art 24 del D.Lgs. 507/93.

Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo strade e fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel Piano, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa il Comune provvederà al recupero delle spese sostenute.

9.9 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Qualunque violazione del presente Piano, sarà sottoposta alla sanzione da € 206,58 ad € 1549,37 prevista dall'art. 154 del Testo Unico delle Entrate Comunali

10 - NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari esistenti, installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Piano ed individuati come impianti da rimuovere nell'allegato C – Planimetria individuante l'ubicazione degli impianti – dovranno essere rimossi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente piano. Trascorso il suddetto termine gli eventuali impianti non ancora rimossi saranno considerati a tutti gli effetti come abusivi e soggetti all'applicazione delle procedure previste dagli articoli 9.8 e 9.9 del presente piano.

ALLEGATI

I seguenti allegati fanno parte integrante delle "Norme di attuazione" del Piano generale degli impianti pubblicitari:

Allegato A - ELENCO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Allegato B - ELENCO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO

Allegato C - PLANIMETRIA INDIVIDUANTE L'UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Allegato D - PLANIMETRIA DELLA ZONIZZAZIONE

Allegato E - ABACO DEGLI IMPIANTI AMMESSI